

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 35340262 fax 06-35340270 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N. 5632/2021 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS - IN DATA 20 ottobre 2021 CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI ossia tutti i soggetti inseriti nell'elenco/graduatoria degli ammessi al concorso in questione di cui al Bando D.D.G 510 del 23 Aprile 2020, Modificato Dal D.D.G. 783/2020 nonché nei confronti dei soggetti che siano successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione per la classe di concorso A027 MATEMATICA APPLICATA per la regione Lazio TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO RESISTENTE.

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. 8689/2021

2. **Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare :**

Parte ricorrente:

Giorgia Pauletich_ nata a Roma il 23 luglio 1983 c.f. PLTG83L63H501D

Parti intime:

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.,

Ministero dell'universita' e della ricerca in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

Ufficio scolastico regionale del lazio, in persona del Dirigente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

COMMISSIONE D'ESAME del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A027

MATEMATICA APPLICATA per la regione Lazio

Luca Tutino

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Provvedimenti impugnati col ricorso:

Provvedimento di esclusione prot. n. 312 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, datato 21 giugno 2021 che esclude chi ricorre per i seguenti motivi “ all'esito dell'accertamento svolto la candidata risulta priva del requisito di ammissione ex art. 2 comma 1 lett. C del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020”

Decreto prot. n. 343 del 24 giugno 2021 di approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale per la classe di concorso A027 - MATEMATICA E FISICA per la regione Lazio compresa la graduatoria degli ammessi e ogni elenco e/o graduatoria degli ammessi per la classe di concorso _A027 Matematica Applicata

Nota del ministero dell'istruzione prot. n. 1112 del 22 luglio 2021

Bando di concorso del Ministero dell'istruzione Decreto n. 510 del 29 aprile 2020 e n. 783 dell'8 luglio 2020 e allegate Tabelle, con particolare riferimento con particolare riferimento alla tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, e per l'annullamento delle disposizioni contenute nell'**art. 2 co 1, lett. c)**

Nonche per gravissima disparità di trattamento delle disposizioni di cui **all'art. 2, commi 3- 4**-che consentono ad altre posizioni di partecipare con riserva pur non in possesso totale dei requisiti richiesti.

di ogni verbale di estremi sconosciuti che abbia avuto ad oggetto la valutazione della esclusione e dei titoli di chi ricorre, e specificamente gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice nella parte in cui abbiano comportato l'esclusione.

Nonchè per l'annullamento del D.M. 201/2020; Decreto Dipartimentale n. 649 del 3 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020 – 4ª Serie speciale, dei Regolamenti di cui al **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59**, l'art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. e relativa Tabella parte integrante, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università' e della ricerca 9 maggio 2017, n.

259 e relativa Tabella parte integrante

Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento e dell'obbligo dell'Amministrazione chiamata in causa a provvedere alla predisposizione dei percorsi di cui all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, art. 4 per l'obbligo a provvedere al completamento della attività di riforma delle classi di insegnamento attraverso le necessarie attività di riqualificazione ed individuazione dei titoli utili per insegnare nelle classi in questione.

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante ; i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,; decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante « decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e dello stesso D.M. 259; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare, l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente la «definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Nonchè per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perchè sia valutata la legittimità costituzionale dell'impianto normativo vigente di cui l'art. 64 della Legge n. 133/2008 e successivo Regolamento di cui al DPR n. 19/2016 e D.M. n. 259/2017 ed all'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della L.n.107/2015 e dell'art. 17 e ss Decreto Legislativo n. 59/2017, nonchè successivi Regolamenti ove si ritenga siano da interpretare in senso opposto all'interesse qui rappresentato e ove le dette disposizioni siano ritenute autorizzative delle determinazioni generali qui impugnate, affinchè la questione di costituzionalità sia valutata come rilevante e le norme meritevoli di essere sottoposte al vaglio costituzionale, per gli effetti di grave ingiustizia

che portano in sé contrastando con l'art. 3 e l'art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, la nuova legge introduce una disciplina sulla formazione e reclutamento dei docenti che penalizza soltanto la attuale ricorrente

Sintesi dei Motivi di ricorso :

Il ricorso ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela con particolare riferimento all'ammissione, anche in subordine con riserva, nella graduatoria concorso per far valere i seguenti motivi di diritto

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Obbligo a provvedere. Un primo profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati è senz'altro da individuare nella carenza di motivazione, per la contraddittorietà e illogicità della esclusione in relazione al D.I. .Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 che invece determina la equipollenza del suo titolo
2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 – 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4 del Decreto n. 59/2017 Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. L'esclusione di chi ricorre è altresì illegittima con riferimento agli artt. 3, 51, 57, 76 e 97 della Costituzione, perchè impedisce la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della

Costituzione che mostra un evidente *favor* per la procedura concorsuale e in maniera abnorme determina la totale mancanza di effetti giuridici per il suo titolo

3. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107; del T.U. Della scuola, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; artt. 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Decreto n. 59 del 13 aprile 2017, più specificamente l'articolo 4. Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Degli artt. *art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 33, 35, 51 e 97* della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità. __Per far valere il chiaro principio della giurisprudenza amministrativa che impone il vaglio giudiziale della inadeguatezza, irragionevolezza e illogicità di ogni selezione rispetto ai titoli richiesti. ALLORA È NECESSARIO SOTTOLINEARE CHE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI IMPEDISCONO OGNI CRESCITA PROFESSIONALE E LO STESSO COMPLETAMENTO DEL CAMMINO PROFESSIONALE E FORMATIVO, infatti il Bando in questione all'art. 15, comma 7, prevede anche una procedura di conseguimento della abilitazione all'insegnamento

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i candidati soggetti inseriti nell'elenco/graduatoria per la classe di concorso A027 Matematica applicata per la Regione Lazio degli ammessi al concorso in questione di cui al Bando D.D.G 510 del 23 Aprile 2020, Modificato Dal D.D.G. 783/2020 nonché nei confronti dei soggetti che siano successivamente dichiarati vincitori del concorso in questione per la classe di concorso A027 MATEMATICA APPLICATA per la regione Lazio

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. **5632/2021** emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis su ricorso r.g. n. 8689/2021 che dispone la notifica per pubblici proclami nei termini indicati nell'ordinanza n. 6116 del 2019 del Tar Lazio, sez. III bis.